

CONTRATTO
Con la presente scrittura privata tra

San Servolo Servizi srl società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento della Provincia di Venezia, con sede in Venezia, Isola di San Servolo, P.IVA 03544490273, rappresentata dal Direttore Generale, sig. Fulvio Landillo, di seguito denominata **Committente**

e

Società Cooperativa Culture (già PierreciCodess Coopcultura), con sede legale in Venezia Mestre, via Corso del Popolo n. 40; P. IVA 03174750277 rappresentata dal Vice Presidente e legale rappresentante dott.ssa Cristiana Del Monaco, di seguito denominato **Esecutore**

Premesso

- a) che la Società San Servolo Servizi srl è una società unipersonale posseduta al 100% dalla Provincia di Venezia;
- b) che alla Società San Servolo Servizi è affidato *in house* il compito da parte della Provincia di Venezia di custodire e valorizzare il Museo provinciale di Torcello di proprietà della Provincia di Venezia;
- c) che, ai fini della corretta interpretazione del presente Contratto, si intendono: a) per "Committente" la Società San Servolo Servizi srl quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione della fornitura del servizio oggetto del presente Contratto; b) per appalto, il Contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra il Committente e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione del servizio oggetto del presente Contratto; c) per "Esecutore", l'operatore economico prescelto dal Committente, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente Contratto, integrate con le indicazioni dell'offerta; d) per Contratto, l'atto negoziale con cui sono formalizzati i rapporti tra il Committente e l'Esecutore prescelto come appaltatore; e) per "Codice dei contratti pubblici", il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; f) per "regolamento", il complesso di disposizioni attuative ed applicative del Codice dei contratti pubblici, previsto dall'art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 ovvero il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207; g) per Capitolato Speciale le specifiche, contenute in un documento allegato al presente Contratto, che definiscono le prescrizioni tecniche e le caratteristiche del servizio oggetto del presente Contratto;
- d) che il Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Direttore Generale della Società San Servolo Servizi, sig. Fulvio Landillo;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Premesse.

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Contratto.

Articolo 2. Oggetto del servizio.

1. Il Committente affida all'Esecutore il servizio di custodia del Museo provinciale di Torcello a Venezia.
2. Le prescrizioni tecniche e le definizioni operative del servizio sono contenute nell'allegato Capitolato Speciale.

Articolo 3. Corrispettivo.

1. A fronte dei servizi svolti per San Servolo Servizi, l'Esecutore percepirà da San Servolo Servizi la somma di =58.650,00= euro oltre l'iva di legge per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto ed euro =1.000,00= oltre l'iva per quanto riguarda i costi relativi alla sicurezza.
2. Tali corrispettivi verranno fatturati in rate mensili dall'Esecutore che verrà liquidato entro =60= (sessanta) giorni dalla data di arrivo della relativa fattura al protocollo generale del Committente
3. Ogni fattura emessa dall'Esecutore sarà saldata sempre previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che la prestazione sia stata effettuata correttamente, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Contratto e sempre previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.
4. Ogni pagamento sarà effettuato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge del 13 agosto 2010 n. 136 concernente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; a tal fine l'Esecutore ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati al servizio oggetto del presente Contratto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui citati conti correnti con relativa fotocopia dei loro documenti di identità in corso di validità.
5. Le fatture dell'Esecutore devono essere sempre redatte in modo chiaro e devono necessariamente contenere tutti gli elementi volti alla comprensione delle modalità di esecuzione del servizio.

Articolo 4. Cessione dei crediti.

1. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente Contratto sono efficaci e opponibili al Committente qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Esecutore cedente e al soggetto cessionario entro quindici (15) giorni dalla notifica della cessione.

Articolo 5. Aggiornamenti ISTAT.

1. I corrispettivi di cui al punto 3. spettanti all'Esecutore saranno aggiornati su richiesta dell'Esecutore per i periodi annuali successivi al primo con riferimento alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativo all'anno precedente a quello a cui il corrispettivo stesso si riferisce.

Articolo 6. Costi a carico dell'Esecutore.

1. L'Esecutore si farà carico dei costi del personale a qualsiasi titolo impiegato per lo svolgimento del presente Contratto.
2. L'Esecutore si farà carico della fornitura e manutenzione delle proprie attrezzature indicate in sede di offerta, attrezzature che, sia pure utilizzate nell'espletamento del servizio oggetto del Contratto, rimarranno di proprietà dell'Esecutore e che verranno da essa riprelevate al termine del Contratto.

Articolo 7. Durata del Contratto.

1. La durata del Contratto decorre dal 2 agosto 2012 e scade il 31 dicembre 2013.

Articolo 8. Proroga.

1. Il Committente si riserva la facoltà di disporre la proroga del servizio oggetto del presente Contratto per un periodo non superiore a =6= (sei) mesi.
2. L'Esecutore, a seguito della richiesta di cui sopra è obbligato a proseguire i servizi, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo indicato dal Committente nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara e nel rispetto delle discipline vigenti e senza che l'Esecutore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
3. La proroga può essere disposta dal Committente mediante comunicazione scritta inviata all'Esecutore con un preavviso di almeno =3= (3) mesi rispetto alla scadenza naturale del Contratto.

Articolo 9. Responsabilità e polizza assicurativa.

1. L'Esecutore, per fatto proprio o di un suo dipendente e/o socio di cooperativa, è espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente Contratto.
2. A tale scopo l'Esecutore dovrà stipulare, con oneri a suo carico e per tutta la durata del presente Contratto, con una Compagnia di primaria importanza, una polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose per un massimale unico minimo di € =2.500.000,00= per sinistro e per persona; la suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera per un massimale minimo di € =2.500.000,00= per sinistro e di € =1.000.000,00= per persona. Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Esecutore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Esecutore medesimo.
3. Il Committente, con esplicita clausola sarà costituito beneficiario della suddetta polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati al Committente. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti del Committente per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività dell'Esecutore oggetto del presente Contratto, fermo l'obbligo dell'Esecutore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi.
4. Nella suddetta polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa, incendio compreso, alle cose di proprietà del Committente.
5. Copia della polizza conforme all'originale dovrà essere consegnata al Committente entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio; quest'ultima dovrà essere presentata al Committente con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio oggetto del presente Contratto.
6. L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del Contratto è condizione essenziale per il Committente e pertanto qualora l'Esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 12.

Handwritten mark

Articolo 10. Polizza fidejussoria.

1. A garanzia delle prestazioni contrattuali, l'Esecutore dovrà stipulare una polizza fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) della somma di cui all'art. 3.
2. Tale garanzia fidejussoria dovrà essere consegnata al Committente entro l'inizio del servizio previsto dal presente Contratto.
3. Tale garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Esecutore.

Articolo 11. Penali.

1. L'Esecutore dovrà adempiere all'istruzione dei propri addetti relativamente ad ogni prestazione specificata nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e ad ogni singolo ordine servizio e comunicazione operativa.
2. Tutte le inosservanze saranno sanzionate con l'applicazione di una penale di euro =500=.
3. Qualora il pagamento delle penali non avvenisse in modo regolare il Committente potrà avvalersi mediante rivalsa sull'importo della cauzione dell'Esecutore con l'obbligo da parte di questo di procedere all'immediato reintegro della cauzione.
4. Il Committente si riserva in caso di applicazione di n. =3= (tre) penali di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
5. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto all'Esecutore a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via fax, in cui farà fede esclusivamente la data e l'ora

Handwritten mark

di trasmissione da parte del Committente. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a =5= (cinque) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni; decorso il suddetto termine il Committente, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte dall'Esecutore, applicherà le penali o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune a tutela degli interessi del Committente.

6. La non applicazione delle penali non comporta il riconoscimento di compensi e/o indennizzi all'Esecutore.

Articolo 12. Risoluzione del Contratto.

1. Il Contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienza dell'Esecutore nelle seguenti ipotesi:
- a) ove sia riscontrata quanto previsto nel precedente art. 11, comma 4;
 - b) ove sia riscontrata frode nell'esecuzione del servizio;
 - c) ove sia riscontrata manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato;
 - d) ove sia riscontrata inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) ove sia accertata la sostituzione dell'Esecutore da parte di un soggetto terzo nella conduzione di tutto o parte del servizio affidato;
 - f) mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;
 - g) mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - h) in caso di cessione dell'Azienda, per cessione ramo d'attività oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Esecutore;
 - i) qualora l'Esecutore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa prevista dal presente Contratto;
 - l) in caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del servizio.
2. Nei casi su citati il Committente si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sulla cauzione costituita a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva comunque la richiesta da parte del Committente di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. La decisione in merito la clausola risolutiva dovrà essere invocata con semplice provvedimento amministrativo dal Committente entro 10 (dieci) giorni dalla conoscenza della eventuale inadempienza e comunicata all'Esecutore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 13. Affidamento a terzi.

1. Con l'avvenuta risoluzione del Contratto sorge per il Committente il diritto di affidare a terzi i servizi in danno dell'Esecutore inadempiente.
2. L'affidamento a terzi viene notificato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio dell'Esecutore inadempiente.
3. All'Esecutore sono addebitate le spese sostenute in più dal Committente rispetto a quelle previste dal Contratto risolto e per la durata dell'intero Contratto, con prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'Esecutore.
4. L'esecuzione in danno non esime l'Esecutore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge.

Articolo 14. Subappalto.

1. Il subappalto non è permesso.

Articolo 15. Cessione del Contratto.

1. E' vietato all'Esecutore la cessione anche parziale del presente Contratto.

Articolo 16. Verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto.

1. Contestualmente all'avvio del servizio oggetto del presente Contratto il Committente redigerà il "verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto" che conterrà l'indicazione delle aree e degli ambienti in cui l'Esecutore svolgerà l'attività oggetto del Contratto, la dichiarazione che lo stato degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'Esecutore.
2. Il suddetto verbale è redatto in doppio esemplare e firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dall'Esecutore.
3. Qualora l'Esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione.

Articolo 17. Recesso per ritardo.

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Esecutore per ritardo nell'avvio del servizio oggetto del presente Contratto attribuibile a fatto o colpa del Committente, l'Esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate.
2. Ove l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente, l'Esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo.
3. Gli importi dei risarcimenti saranno calcolati come previsto dall'art. 305 del DPR del 5 ottobre 2010 n. 207.

Articolo 18. Sospensione dell'esecuzione del Contratto.

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
2. E' ammessa la sospensione della prestazione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, per ragioni di pubblico interesse o necessità o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione a regola d'arte della prestazione.
3. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto con l'intervento dell'Esecutore compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione oggetto del Contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
4. Il verbale di sospensione è firmato dall'Esecutore.
5. Il verbale di ripresa dell'esecuzione del Contratto, da redigere a cura del Direttore dell'Esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'Esecutore.
6. Nel verbale di ripresa dell'esecuzione del Contratto il Direttore dell'Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Articolo 19. Divieto di modifiche introdotte dall'Esecutore.

1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Esecutore se non disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 311 del DPR del 5 ottobre 2010 n. 207.
2. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione del Contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.


Articolo 20. Varianti introdotte dal Committente.

1. Il Committente non può richiedere all'Esecutore nessuna variazione al Contratto stipulato se non nei casi e nelle modalità previste dall'art. 311 del DPR del 5 ottobre 2010 n. 207.

Articolo 21. Oggetto delle attività di verifica di conformità.

1. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini qui stabiliti.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal Contratto.
3. Le verifiche saranno documentate mediante apposito verbale.
4. Per quanto riguarda l'oggetto della verifica si rimanda a quanto previsto dall'art. 312 del DPR n. del 5 ottobre 2010 n. 207.

Articolo 22. Termini delle attività di verifica di conformità.

1. Le verifiche di conformità di cui all'articolo precedente si svolgono almeno ogni due mesi in date decise dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per permettere un adeguato accertamento progressivo e il controllo della regolare esecuzione delle prestazioni. 
2. Resta fermo comunque la possibilità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto di procedere a verifiche della corretta prestazione attraverso controlli a campione e verifiche ispettive non programmate.

Articolo 23. Incarico di verifica della conformità.

1. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dagli artt. 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 e 325 del DPR del 5 ottobre 2010 n. 207.


Articolo 24. Certificato di ultimazione delle prestazioni.

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni previste dal presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni con le modalità previste dall'art. 304, comma 2 del DPR del 5 ottobre 2010 n. 207.

Articolo 25. Controversie.

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del presente Contratto può essere definita dal Committente e dall'Esecutore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 239 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile.
2. La decisione di controversie non rimediabili mediante transazione o accordo similare sarà deferita ad un collegio di tre arbitri, uno dei quali sarà nominato dal Committente, l'altro dall'Esecutore, il terzo, che fungerà da Presidente, dal Presidente del Tribunale di Venezia, al quale spetta altresì la nomina del secondo arbitro qualora la parte convenuta non vi abbia provveduto entro il termine di =30= (trenta) giorni dalla notifica della domanda di arbitrato. Gli arbitri decideranno a norma del Codice di Procedura Civile secondo diritto.

Articolo 26. Trattamento dati personali.

1. Il Committente è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio oggetto del Contratto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso. 

Articolo 27. Registrazione.

1. L'onere della registrazione del presente atto grava sull'Esecutore.

Articolo 28. Modifica contrattuale.

1. Qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e qualunque pagamento non potrà essere provato che mediante atto scritto.

Articolo 29. Clausola di rinvio.

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, il Committente e l'Esecutore fanno riferimento alle disposizioni del D. Lgs. Del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e del Codice Civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Allegati: Capitolato Speciale.

Il presente Contratto è composto da n. 8 pagine compresi gli allegati.
Letto, confermato e sottoscritto in Venezia il 14 dicembre 2012.

Per **San Servolo Servizi srl**


SAN SERVOLO SERVIZI srl
Isola di San Servolo - 30100 VENEZIA
Tel. 041.2765001 - Fax 041.2765402
C.F. e P.IVA 03544490273

Per **Società Cooperativa Culture**


SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE
Corso del Popolo 40
30172 MESTRE - VENEZIA
Tel. 041.0991100 - Fax 041.0991120
Albo Cooperative n. 5133666
Partita IVA 03174730277